

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-567 del 18/08/2010
Oggetto	Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08, anno 2010.
Proposta	n. PDTD-2010-583 del 06/08/2010
Struttura adottante	Sezione di Reggio
Dirigente adottante	Capuano Fabrizia
Struttura proponente	Sezione di Reggio
Dirigente proponente	Capuano Fabrizia
Responsabile del procedimento	Gobbi Andrea

Questo giorno 18 (diciotto) agosto 2010 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione di Reggio, Dott. Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08, anno 2010.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le DDG n. 22 del 22 maggio 1996, n. 1031 del 17 novembre 1997 e n.71 del 21 febbraio 2001 con le quali venivano individuati i Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b) del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo 242/96 rispettivamente per le Sezioni Provinciali, la Sede Centrale e le Strutture Tematiche ;
- il D.L.vo 81/08, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare:
 - l'art. 1 che ne prevede l'applicazione anche nella pubblica amministrazione;
 - l'art. 2.1.b che definisce "datore di lavoro" nelle pubbliche amministrazioni "il dirigente al quale spettano poteri di gestione";
 - l'art. 18 che impone al datore di lavoro precisi obblighi al fine di migliorare la sicurezza dei lavoratori ed in particolare il comma 1 lettera a) che prevede la nomina, nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 del Medico Competente;
 - l'art. 25 che individua gli obblighi, il contenuto della sorveglianza sanitaria e le funzioni del Medico Competente;
 - l'art. 176 3° comma che prevede, per i soggetti a rischio da videoterminale, che la periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale negli altri casi;

PRESO ATTO:

- della DDG n. 461 del 28/10/2001 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni

di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per il Centro di Responsabilità: Sezione Provinciale di Reggio Emilia." con la quale si affidava l'incarico di Medico Competente al dr. Francesco Mineo;

- della nota del 02/05/2002 del Dirigente Responsabile SGI - SQE, dott.ssa Raffaelli Raffaella, con la quale si sottolineava l'opportunità che la convenzione di cui trattasi venisse adottata con provvedimento del Direttore di Sezione;
- della richiesta di rinnovo di detta convenzione per l'anno 2010 prot. n. PGRE/10/269 del 13/01/2010 indirizzata all'Azienda USL di Reggio Emilia ed al dr. Francesco Mineo, quale medico autorizzato dalla stessa a svolgere l'attività di medico competente;
- della nota del 19/12/2009 del dr. Mineo con la quale veniva trasmesso il preventivo relativo all'anno 2010 per un importo complessivo presunto di € 2.600,00;
- della nota del 23/04/2010 dell'Azienda USL di Reggio Emilia con la quale si trasmette il testo di convenzione all. A al presente atto;
- della necessità di prevedere anche un importo di € 2.400,00 a titolo di analisi per dipendenti prescritte dal dr. Mineo ed euro 480,00 necessarie per le visite oculistiche effettuate dal Dr. Parenti Andrea di Modena;

RILEVATO:

- che le prestazioni saranno fatturate dall'Azienda USL di Reggio Emilia sulla base dei rendiconti presentati dal dr. Francesco Mineo;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione dott.ssa Fabrizia Capuano, che ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

PRESO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal referente amministrativo dott. Andrea Gobbi;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. 241/90 e della L.R. 32/93, è il dott. Andrea Gobbi;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione da parte del Dr. Francesco Mineo delle prestazioni

- di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di dare atto che la realizzazione delle attività previste decorre dal 01.01.2010 e terminerà il 31.12.2010;
 3. di dare atto che per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione di cui al precedente punto 1. ARPA corrisponderà un compenso, quantificato a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente rese, per un importo presuntivo di € 2.600,00 come da preventivo del dr. Francesco Mineo e per le analisi da esso prescritte;
 4. dare atto che il costo di € 5.480,00, complessivo fra il compenso del dr. Mineo, le analisi ai dipendenti e le visite oculistiche del Dr. Parenti Andrea, avente natura di Servizi Vari, relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2010 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al Centro di Responsabilità Direzione di Sezione.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)

**CONVENZIONE TRA AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE
REGIONE EMILIA ROMAGNA-SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA E
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE
EX ART. 17 D.L.vo 626/94**

Con la presente scrittura privata a valere tra le parti:

- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Emilia Romagna, con sede legale in Via Po, 5 – 40139 Bologna, P.IVA e CF 04290860370, rappresentata ai fini del presente atto dal dr. Bruno Cavalchi – Direttore della Sezione Provinciale di Reggio Emilia, con sede in via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia,

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia in via Amendola, 2, CF e PIVA 01598570354, in persona del Direttore Sanitario Dr.ssa Daniela Ricco', in forza dei poteri di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 25.6.99 e n. 60 del 23.6.2000;

Premesso

che ARPA ha richiesto all'Azienda USL di Reggio Emilia la fornitura di prestazioni consulenziali di Medico Competente ex. art. 17 del D.L.vo 626/94 per la sede della Sezione Provinciale di Reggio Emilia, individuando a tal fine il Dr.Francesco Mineo, dirigente medico dipendente dell'Azienda USL di Reggio Emilia che risulta in possesso delle necessarie competenze professionali

Si conviene quanto segue

Art. 1 L' Azienda USL di Reggio Emilia si impegna ad assicurare prestazioni di Medico Competente ex art.17 D.L.vo 626/94 all' ARPA per la sede della Sezione Provinciale di Reggio Emilia per il tramite del Dr. Francesco Mineo, dipendente operante, a tal fine, in regime di attività libero professionale aziendale, ai sensi dell'art 5 del D.M. 31.07.97 e con i limiti e i vincoli previsti dall'art.1 comma 3 del citato Decreto, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. 8.06.2000.

Art. 2 L'attività consiste nell'esecuzione delle prestazioni di Medico Competente per il Centro di Responsabilità: Sezione Provinciale di Reggio Emilia, come di seguito dettagliato e conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D.L.vo 626/94 e successivi disposti:

- collaborazione al processo di valutazione del rischio;
- collaborazione all'attivazione del servizio di pronto soccorso;
- sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro congiuntamente all'RSPP;
- valutazione delle esposizioni a fattori di rischio, identificazione dei soggetti a rischio e compilazione dei registri degli esposti;
- definizione e aggiornamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
- organizzazione dell'ambulatorio, progettazione del sistema informativo sanitario, gestione degli archivi e delle scadenze;
- esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici secondo i protocolli o su richiesta dei lavoratori se correlata a rischi professionali;
- effettuazione della sorveglianza sanitaria sugli esposti a radiazioni ionizzanti a basso rischio (categoria B);
- programmazione e valutazione di approfondimenti specialistici, delle analisi e dei programmi di monitoraggio biologico,
- compilazione della cartella clinica individuale;
- espressione dei giudizi di idoneità e attività medico legale;
- verifica di congruità dei DPI rispetto alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e di adattabilità a esigenze peculiari;
- gestione degli aspetti sanitari di soggetti vulnerabili (gravidezze, handicap, reinserimenti lavorativi, ecc.....);

- informazione individuale ai lavoratori sugli aspetti sanitari e collaborazione alle iniziative di informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione;
- stesura della relazione sanitaria annuale;
- partecipazione alla riunione annuale o straordinaria sulla sicurezza;
- collaborazione, per quanto di sua competenza, con il Datore di Lavoro e col Responsabile del SPP nella gestione dei rapporti, con il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, con gli enti esterni (AUSL, INAIL, ecc..).

Art. 3 Le prestazioni saranno eseguite in rapporto alle necessità rappresentate dall'ARPA – Sezione Provinciale di Reggio Emilia, secondo una previsione di massima che, in base alla valutazione della situazione rilevata al momento della stesura della presente intesa, può essere indicativamente quantificata nella prestazione di 20 visite, 16 ore di attività, comprensive del tempo necessario per la stesura della relazione sanitaria.

Art. 4 La durata del rapporto è definita in mesi dodici a partire dal 01.01.2010. Le attività dovranno essere completate entro il 31.12.2010.

L'Arpa potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza pagando esclusivamente il compenso per l'opera svolta.

L'Azienda USL di Reggio Emilia potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora non riesca a garantire la continuità del servizio.

Art. 5 Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2, sarà corrisposto un compenso quantificato a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente rese, applicando le seguenti tariffe unitarie:

- Visita medica € 50,00;
- Compenso orario onnicomprensivo pari a €. 100,00 per sopralluoghi, riunioni ed assistenza per compiti di legge;

Le tariffe sopra elencate si intendono comprensive di tutti gli oneri comunque connessi con le attività affidate, anche se non espressamente descritti.

Il pagamento verrà effettuato a 90 giorni dal ricevimento fattura.

Le prestazioni saranno fatturate dall'Azienda USL di Reggio Emilia sulla base dei rendiconti presentati dal Dr. Francesco Mineo, con cadenza semestrale.

Successivamente alla liquidazione delle somme fatturate, l'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà ad erogarne il 78% al dipendente interessato (intendendo l'importo conseguente al lordo di tutti gli oneri dovuti compresi gli oneri riflessi) e ad introitare direttamente il 22% residuale in conformità a quanto stabilito al riguardo dal Regolamento Aziendale sull'esercizio dell'attività libero – professionale.

Art. 6 I compensi di cui all'art. 5 sono da considerarsi assimilati, ai soli oneri fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 31.07.1997, ciò in quanto il beneficiario ha optato per l'attività libero-professionale intra-moenia a condizione che lo stesso esegua la consulenza di cui trattasi fuori dal normale orario di servizio da rendere a favore dell'Azienda USL di Reggio Emilia

Art 7 Durante lo svolgimento dell'incarico il Dr. Francesco Mineo si impegna ad effettuare le necessarie riunioni con il Responsabile dell'Area Sicurezza del Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement della Direzione Generale, per la discussione e l'esame dell'avanzamento del lavoro.

Sarà diritto di ARPA controllare in qualsiasi momento l'esecuzione del lavoro affidato.

Resta peraltro inteso che i controlli e/o approvazioni da parte di ARPA non sollevaranno dalle proprie responsabilità l'esecutore del lavoro.

Qualora eventuali elaborati prodotti dal Dr. Francesco Mineo non risultassero a motivato giudizio di ARPA, adeguati agli obiettivi del lavoro, dovranno essere rifatti e/o modificati, nei tempi concordati senza che ciò dia diritto a revisione dell'importo pattuito.

Art. 8 L'attività che il consulente dipendente dell'AUSL/RE svolge in virtù della presente convenzione, è coperta per i rischi di responsabilità civile verso terzi dalla polizza assicurativa stipulata dall'AUSL/RE, con estensione di tutte le tutele previste.

Trattandosi di attività svolta fuori orario di lavoro, l'Azienda USL di Reggio Emilia non si assume alcuna responsabilità in relazione agli infortuni eventualmente occorsi ai professionisti che dovranno munirsi di propria copertura assicurativa.

Art. 9 Le prestazioni di cui al precedente art. 2 saranno garantite dal Dr. Francesco Mineo, laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Medicina del Lavoro, che si è dichiarato

disponibile al di fuori del proprio orario di lavoro e che non versa nella condizione di incompatibilità di cui al D.M. Sanità 31.07.1997 pubblicato sulla G.U. del 02.09.1997, art. 1 comma 3, fatta salva, stante la necessità di garantire comunque le prestazioni, la facoltà di ARPA di procedere all'individuazione di un sostituto, anche temporaneo, di pari professionalità, in caso di prolungata assenza per cause di forza maggiore del Dr. Francesco Mineo

Art. 10 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, in merito alla disciplina del rapporto vale quanto stabilito dall'art. 5 D.M. Sanità 31.07.1997 e dal C.C.N.L. 8.06.2000.

Art. 11 Non sono previste spese inerenti al presente atto. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese relative saranno a carico della parte interessata.

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto si ritiene competente il Foro di Reggio Emilia.

Previa lettura, il presente atto viene confermato e sottoscritto dalle parti.

Il Direttore della sez. prov.le di Reggio Emilia

ARPA Emilia Romagna

Dr.ssa Fabrizia Capuano

Il Direttore Sanitario

dell'Azienda USL di Reggio Emilia

Dr.ssa Daniela Riccò

N. Proposta: PDTD-2010-583 del 06/08/2010

Centro di Responsabilità: Sezione di Reggio

OGGETTO: Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08, anno 2010.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gobbi Andrea, Responsabile Amministrativo di Sezione di Reggio, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 18/08/2010

Il Responsabile Amministrativo
